COPIA

COMUNE DI VELO D'ASTICO

Provincia di Vicenza
Piazza IV Novembre
Tel. 0445.740898 – Fax. 0445.741818
P.Iva e Codice Fiscale 00460580244

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 28 Del 28-07-2021

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 19:00, presso la sala consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del PRESIDENTE ROSSI GIORDANO il Consiglio Comunale.
Partecipa il ViceSegretario Comunale TESSARO FRANCA

ROSSI GIORDANO	**Presente**	**CAMPANARO NICOLA**	**Presente**
CERI ANTONELLA	**Presente**	**MARTINI STEFANO**	**Presente**
MACULAN IVAN	**Presente**	**DALL'ALBA STEFANO**	**Presente**
NICOLETTI FEDERICO	**Assente**	**POLELLI MARTINA**	**Presente**
CORTELLETTI LUIGI	**Presente**	**CERIBELLA TERESA**	**Presente**
CISLAGHI LUCA	**Presente**		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021

Relaziona l'assessore Campanaro Nicola

Ceribella Teresa: interviene precisando che le è stato riferito che, prima del suo arrivo, il Sindaco aveva fornito le spiegazioni sul ritardo dell'invio delle proposte di deliberazioni ai consiglieri, ma preannuncia che il voto su tutte le proposte di delibere all'ordine del giorno sarà di astensione, poiché i consiglieri di minoranza non hanno potuto visionare i documenti e convocare la commissione. Chiede di avere i documenti il giorno stesso della notifica della convocazione del consiglio comunale dato che è anche previsto dalla legge. Sottolinea come, in questa maniera, il nostro contributo dei consiglieri di minoranza è praticamente uguale a zero.
Fa poi una domanda sulle tariffe Tari: chiede se ci sono in previsione degli interventi per la riduzione delle tariffe a determinate categorie utilizzando il contributo Covid e se sono stati fatti dei passi avanti in questo senso.

Campanaro Nicola: risponde che sono stati stanziati da parte dello Stato circa € 8.000,00 e che per tale motivo l'Amministrazione comunale sta predisponendo una riduzione della tariffa Tari, che porterà ad una riduzione del 50% della tariffa.

Sindaco: interviene precisando che la riduzione è del 56% per tutto l'anno.

Campanaro Nicola: conferma quanto precisato dal Sindaco e che le categorie interessate saranno le seguenti: categorie 7 e 8, cioè alberghi con ristorazione e alberghi senza ristorante,

Sindaco: interviene sottolineando che si sta facendo rifermento ai fondi Covid 2020 e non 2021.

Campanaro: riprende con l'elenco delle categorie individuate come beneficiarie della riduzione della Tari, cioè: le attività artigianali quali parrucchieri, barbieri, estetiste, etc,; le attività artigianali di produzioni di beni specifici presenti in numero due nel Comune di Velo, i ristoranti, le trattorie, le pizzerie, le mense, le birrerie, i bar-caffè, le pasticcerie. Precisa che naturalmente la riduzione verrà applicata in sede di conguaglio della seconda rata e probabilmente a qualcuno, forse, sorgerà anche un credito. Se ciò dovesse accadere l'Amministrazione comunale provvederà al rimborso di parte della prima rata.

Ceribella Teresa: chiede come verranno utilizzati i rimanenti fondi Covid

Sindaco: comunica che verrà fatto un avviso pubblico per le attività citate aggiungendo i cassaintegrati degli esercizi pubblici o di quelle attività rivolte alla persona, quali estetiste, etc., perché l'Amministrazione comunale è favorevole al risarcimento/ristoro non solo del titolare, ma anche dei dipendenti che durante la cassaintegrazione hanno percepito poco o addirittura nulla. Verrà predisposto un avviso pubblico che con tutta probabilità uscirà giovedì prossimo e ne verrà data diffusione per tutto il mese di agosto

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE :

• la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi da 641 a 668, e successive integrazioni e modificazioni, disciplina l'applicazione della TA.RI. (Tassa Rifiuti);

• ai sensi dell'art. 1, commi 650 e 651 della citata Legge n. 147/2013, la TA.RI. è corrisposta

in base a tariffa commisurata ad anno solare e il comune nella determinazione delle tariffe tiene conto dei criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione della tariffa stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e che, ai sensi del comma 654, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

• l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

• l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, assegna all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite con "i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge n. 481/95";

• l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con propria delibera n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;

• ai sensi del comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 le tariffe della tassa sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio comunale entro il termine fissato da norma statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

• per il 2021 i comuni possono approvare le tariffe TA.RI., con effetto dal primo gennaio dello stesso anno, entro il 31 luglio 2021, ai sensi del D.L. 30 giugno 2021, n.99, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

• ai sensi dell'art. 1, comma 655 della citata Legge n. 147/2013 resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;

• il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate, prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

RICHIAMATI :
• l'articolo 1 comma 767 della legge 160/2019, che dispone che le aliquote e regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF entro il 28 ottobre dello stesso anno;
• la delibera di ARERA n. 444/2019/R/rif. del 31/10/2019 recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
• l'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, che introduce all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 il comma 15-ter che dispone che i versamenti TA.RI. la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre dell'anno cui si riferiscono, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno

precedente;

RICHIAMATA la deliberazione già approvate nella presente seduta:
• la deliberazione relativa all'approvazione del Piano Economico Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 che ha determinato, nel rispetto del limite di crescita c.d. tetto ai costi ammissibili, un costo complessivo del servizio di € 229.999,94 di cui € 99.619,15 relativi ai costi variabili ed € 130.380,80 relativi ai costi fissi;

VISTI i dati forniti dall'ufficio tributi riguardanti il numero delle utenze, domestiche e non domestiche, con le relative superfici e categorie, presenti nel database dell'ufficio;

RITENUTO, pertanto, di articolare la tariffa in modo da coprire integralmente i costi di gestione del servizio previsti per l'anno 2021 sulla base delle formule e delle tabelle 1A, 2, 3A, 4A, di cui al D.P.R. n. 158/1999, ed in particolare delle formule che qui si riportano:

Per le utenze domestiche :

$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$

dove:
• TFd (n, S) rappresenta la quota fissa della tariffa per una utenza domestica con n componenti il nucleo familiare ed una superficie pari a S;
• Quf è la quota unitaria (euro/mq.) data dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per coefficiente di adattamento (Ka);

$TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu$

Dove:
• TVd rappresenta la quota variabile della tariffa per una utenza domestica con n componenti del nucleo familiare;
• Quv è la quota unitaria data dal rapporto tra quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche ed il numero delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corretto per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb);
• Cu è il costo unitario (euro/Kg) dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse utenze domestiche.

Per le utenze non domestiche :

$TFnd(ap, Sap) = Qapf \cdot Sap \cdot Kc(ap)$

dove:
• TFnd (ap, Sap) rappresenta la quota fissa della tariffa per una utenza non domestica che svolge una attività produttiva ap ed ha una superficie pari a Sap;
• Qapf è la quota unitaria (euro/mq.) data dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali e aree occupati dalle utenze medesime, corretta per coefficiente di produzione (Kc);

TVnd(ap, Spap) = Cu · Sap (ap) · Kd(ap)

dove:
• TVnd(ap, Sap) rappresenta la quota variabile della tariffa per una utenza non domestica che svolge un'attività produttiva ap ed ha una superficie pari a Sap;
• Cu è il costo unitario (euro/Kg) dato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle stesse utenze non domestiche.
• Kd(ap) è il coefficiente potenziale di produzione di Kg/mq. per anno di una attività produttiva;

RICORDATO che:
a) si utilizzano i coefficienti della tabella 1A, riferiti al nord dell'Italia, relativi alle famiglie fino a sei o più componenti;
b) si utilizzano i coefficienti medi della tabella 2, riferiti a famiglie fino a sei o più componenti;
c) si utilizzano i coefficienti medi delle tabelle 3A e 4A, riferiti al nord dell'Italia con eccezione per le categorie 12, 22, 23, 24 e 27 per le quali si sono utilizzati dei coefficienti differenziati;
d) alle utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica e che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo del materiale prodotto, si applica una riduzione del 15 per cento della tariffa;
e) per le utenze domestiche tenute a disposizione (seconde case), per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero e per gli alloggi a disposizione di utenti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di due unità;
f) i costi da considerare sono quelli previsti per il servizio di cui trattasi ed elencati nel Piano Economico Finanziario per l'anno 2021, dedotto l'importo del contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del DL 248/07 quantificato in Euro 501,71;
g) i costi totali di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani si imputano, sulla base dei dati storici, verifiche empiriche e delle variazioni intervenute nel corso degli esercizi precedenti, per il 70,00% alle utenze domestiche e per il 30% alle utenze non domestiche;
SULLA base dei seguenti dati:
• Per le utenze domestiche
  ◦ Costi fissi previsti per l'anno 2021 € 91.067,47
  ◦ Costi variabili previsti per l'anno 2021 € 69.581,29

• Per le utenze non domestiche
  ◦ Costi fissi previsti per l'anno 2021 € 39.028,92
  ◦ Costi variabili previsti per l'anno 2021 € 29.820,55

DATO ATTO che:
• l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;
• a favore delle utenze non domestiche che esercitano attività produttive riconducibili alle categorie tariffarie 7,17,22,24, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha

causato una forte riduzione dell'attività, si ritiene di concedere una agevolazione in misura al 57,36% della tariffa, fissa e variabile;
• la sopracitata agevolazione viene quantificata in presunti € 11.952,00, che saranno finanziati con i contributi di agevolazione 2021 che saranno assegnati al Comune di Velo d'Astico in base all'art. 6 del D.L. n. 73/2021, cosiddetto D.L. Sostegni-bis, e per le eventuali eccedenze da entrate proprie;

RICHIAMATO
• l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
• l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ACQUISITI:
• il parere dell'organo di revisione dell'ente in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;
• il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:
Favorevoli:7
Contrari: //
Astenuti 3 (Ceribella Teresa, Cislaghi Luca, Cortelletti Luigi)

DELIBERA

1. DI APPROVARE le tariffe TARI per l'anno 2021 e pertanto di approvare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 "metodo normalizzato", ovvero:
◦ i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999;
◦ la ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2021 tra utenza domestica e non domestica: Utenze domestiche: 70% e Utenze non domestiche: 30%;

2. DI DARE ATTO che:
◦ l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura mediante ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti;
◦ a favore delle utenze non domestiche che esercitano attività produttive riconducibili alle categorie tariffarie 7,17,22,24, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha causato una forte riduzione dell'attività, si ritiene di concedere una agevolazione in misura del

57,36% della tariffa, fissa e variabile;
◦ la sopracitata agevolazione viene quantificata in presunti € 11.952,00, che saranno finanziati con i contributi di agevolazione 2021 che saranno assegnati al Comune di Velo d'Astico in base all'art. 6 del D.L. n. 73/2021, cosiddetto D.L. Sostegni-bis, e per le eventuali eccedenze da entrate proprie;
◦ le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
◦ dal costo da coprire è stato detratto l'importo del contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del DL 248/07 quantificato in Euro 501,71;
◦ le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01/01/2021;
◦ ai sensi dell'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5%;
◦ per l'anno 2021 il saldo a conguaglio della TARI verrà riscosso con scadenza 30 novembre;

3. DI DETERMINARE per l'anno 2021 le seguenti tariffe TARI elaborate in base alle risultanze del Piano Economico Finanziario relativo alla gestione del servizio asporto rifiuti per l'anno 2021:

UTENZE DOMESTICHE							
TIPO UTENZA	**COMPONENTI**	**N°**	**SUPERFICIE TOTALE**	**Ka**	**Kb**	**Quota Fissa (€/mq)**	**Quota Variabile (€)**
RESIDENTI	1 Componente	310	45397	0,84	1	0,546074 €	44,68 €
RESIDENTI	2 Componenti	289	46367	0,98	1,8	0,637086 €	80,43 €
RESIDENTI	3 Componenti	182	29987	1,08	2,3	0,702095 €	102,77 €
RESIDENTI	4 Componenti	146	24800	1,16	2,4	0,754102 €	107,24 €
RESIDENTI	5 Componenti	31	5492	1,24	2,9	0,806109 €	129,58 €
RESIDENTI	6 Componenti	10	2230	1,3	3,4	0,845114 €	151,92 €
NON RESIDENTI	2 Componenti	157	21716	0,98	1,8	0,637086 €	80,43 €
SECONDE CASE	2 Componenti	90	10291	0,98	1,8	0,637086 €	80,43 €
GARAGE	1 Componente	52	1826	0,84	0	0,546074 €	- €

GARAGE	2 Componenti	101	3900	0,98	0	0,637086 €	- €
GARAGE	3 Componenti	33	1603	1,08	0	0,702095 €	- €
GARAGE	4 Componenti	29	1038	1,16	0	0,754102 €	- €
GARAGE	5 Componenti	3	84	1,24	0	0,806109 €	- €
GARAGE	6 Componenti	2	87	1,3	0	0,845114 €	- €

UTENZE NON DOMESTICHE

Cat	Descrizione categoria	N° Utenze	Superficie tot.	Kc	Kd	Quota Fissa	Quota Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0	0	0,4	3,28	0,284398 €	0,226860 €
2	Cinematografi e teatri	0	0	0,3	2,5	0,213299 €	0,172911 €
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	13	1567	0,56	4,23	0,398158 €	0,292566 €
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1	171	0,82	6,31	0,583017 €	0,436429 €
5	Stabilimenti balneari	0	0	0,38	3,1	0,270179 €	0,214410 €
6	Esposizioni, autosaloni	0	0	0,34	2,82	0,241739 €	0,195044 €
7	Alberghi con ristorante	2	806	1,31	10,75	0,931405 €	0,743519 €
8	Alberghi senza ristorante	3	484	1,08	8,88	0,767876 €	0,614182 €
9	Case di cura e riposo	0	0	1	8,2	0,710996 €	0,567150 €
10	Ospedale	0	0	1,07	8,81	0,760766 €	0,609340 €
11	Uffici, agenzie, studi professionali	14	917	1,52	12,45	1,080714 €	0,861099 €
12	Banche ed istituti di credito	0	0	0,55	4,5	0,391048 €	0,311241 €
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	3	1238	1,3	11,35	0,924295 €	0,785018 €
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1	123	1,8	14,78	1,279793 €	1,022253 €

15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0	0	0,6	4,92	0,426598 €	0,340290 €
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	0	1,09	8,9	0,774986 €	0,615565 €
17	AttivitÃ artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	5	249	1,29	10,53	0,917185 €	0,728303 €
18	AttivitÃ artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	4	671	1,03	8,48	0,732326 €	0,586516 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1	91	1,38	11,29	0,981175 €	0,780868 €
20	AttivitÃ industriali con capannoni di produzione	8	6752	0,65	5,33	0,462147 €	0,368647 €
21	AttivitÃ artigianali di produzione beni specifici	29	3604	0,98	5,5	0,696776 €	0,380405 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	8	2058	5,57	45,67	3,960248 €	3,158747 €
23	Mense, birrerie, amburgherie	0	0	4,85	39,78	3,448331 €	2,751368€
24	Bar, caffè, pasticceria	6	725	4,78	39,13	3,398562 €	2,706411 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7	719	1,8	15,45	1,279793 €	1,068593 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0	1,54	12,6	1,094934 €	0,871474 €
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t.	0	0	7,17	58,76	5,097842 €	4,064112 €
28	Ipermercati di generi misti	0	0	1,56	12,82	1,109154 €	0,886690 €
29	Banchi di mercato genere alimentari	0	0	3,5	28,7	2,488486 €	1,985024 €
30	Discoteche, night club	0	0	1,04	8,56	0,739436 €	0,592049 €

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, il presente provvedimento sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sulla pagina dedicata sul sito internet del comune di Velo d'Astico, in osservanza alle disposizioni prescritte dalla deliberazione n. 444/2019 di ARERA;
6. DI INCARICARE il Responsabile dell'Area Finanziaria e tributi all'esecuzione delle disposizione contenute nel presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
7. DI DICHIARARE, con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al

fine di dar seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti:
Favorevoli: 7
Contrari: //
Astenuti 3(Ceribella Teresa, Cislaghi Luca, Cortelletti Luigi).

PARERI DI REGOLARITA' DEI RESPONSABILI

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS 267/2000

SETTORE FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole	Data 27-07-21

SETTORE FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO a norma del T.U.E.L. 267/00	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole	Data 27-07-21

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE	IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to ROSSI GIORDANO	F.to TESSARO FRANCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 03.08.2021

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to TESSARO FRANCA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 28-07-2021

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to TESSARO FRANCA

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimita', ai sensi del comma 3 dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000, per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA.

Lì,

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
TESSARO FRANCA

Copia conforme all'originale.

Velo d'Astico, li 03.08.2021

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
TESSARO FRANCA